

Attualità

Fusione fra vecchie e nuove norme (1)

17 Agosto 2006

Già prima dell'intervento del legislatore, attuato col DI 223/2006, erano previsti vincoli patrimoniali e indici di vitalità da rispettare

Thumbnail Image not found or type unknown La fusione e la scissione rappresentano operazioni societarie di natura straordinaria largamente utilizzate nell'ambito delle riorganizzazioni dei gruppi di imprese, anche al fine di effettuare compensazioni intersoggettive di perdite fiscali.

Nella fusione, infatti, attuandosi una successione a titolo universale mediante la *reductio ad unum* dei soggetti partecipanti, è possibile il riporto delle perdite pregresse generate dalle società che partecipano all'operazione, in capo all'incorporante o, in caso di fusione propria, alla società risultante dalla fusione.

Dalla data in cui ha effetto l'operazione di fusione la società risultante dalla stessa o incorporante subentra negli obblighi e nei diritti delle società fuse o incorporate relativi alle imposte sui redditi⁽¹⁾.

Riporto delle perdite nella fusione. Articolo 172, comma 7, del Tuir

Per contrastare eventuali comportamenti elusivi che venivano posti in essere attuando l'operazione di fusione con società cosiddette "bare fiscali", il legislatore ha introdotto alcune limitazioni al riporto delle perdite⁽²⁾.

Tali disposizioni antielusive speciali⁽³⁾, contenute nell'articolo 172, comma 7, del Tuir, secondo la numerazione vigente, prevedono due tipologie di limitazioni al riporto delle perdite che si applicano congiuntamente. Un vincolo di tipo patrimoniale e il rispetto di determinati indici di vitalità.

Inoltre, il medesimo comma dispone un ulteriore limite relativo alle svalutazioni poste in essere dai soci, che non ha natura antielusiva, ma risponde a un principio di valenza sistematica volto a evitare doppie deduzioni.

Le suddette restrizioni si applicano al riporto delle perdite in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante, relative a qualsiasi delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante.

Per ciò che concerne il vincolo patrimoniale, la disposizione limita il riporto delle perdite "*per la parte del loro ammontare che non eccede l'ammontare del rispettivo patrimonio netto*" quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'articolo 2501-*quater* del Codice civile. Ulteriormente, con una previsione piuttosto penalizzante volta a evitare aggiramenti del vincolo patrimoniale, non si tiene conto dei "*conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa*"⁽⁴⁾.

Ne discende che le perdite possono essere computate in diminuzione nei limiti di tale vincolo patrimoniale, sempre che la società le cui perdite sono riportabili rispetti determinati indici di vitalità individuati dal legislatore.

In particolare, dal conto economico relativo all'esercizio precedente a quello in cui la fusione è stata deliberata devono risultare un ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, nonchè un ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi⁽⁵⁾, superiore al 40 per cento di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori.

Deve osservarsi che mentre il limite patrimoniale appare particolarmente severo, poiché le perdite abbattano il patrimonio netto la cui ricostituzione mediante conferimenti e versamenti effettuati nei ventiquattro mesi precedenti non rileva, gli indici di vitalità rischiano di essere inefficaci poiché si riferiscono all'esercizio precedente.

Un ulteriore limite, si è detto, riguarda il comportamento fiscale tenuto dai soci, poiché la perdita non è comunque ammessa in diminuzione fino a concorrenza dell'ammontare complessivo delle svalutazioni effettuate sulle azioni o quote della società la cui perdita è riportabile.

Le svalutazioni in questione sono quelle effettuate ai fini della determinazione del reddito dalla società incorporante, ovvero da altra società partecipante alla fusione, ovvero da un'impresa terza che ha poi ceduto le azioni a una delle società partecipanti alla fusione, dopo l'esercizio cui si riferisce la perdita.

Tale limitazione relativa alle svalutazioni si applica a prescindere dal rispetto dei vincoli patrimoniali e degli indici di vitalità, poiché è volta a impedire una duplice deduzione della medesima perdita, dapprima mediante la deduzione della svalutazione da parte del possessore della partecipazione, successivamente a seguito del riporto della perdita nell'operazione di fusione. Per questo, anche in considerazione della formulazione della norma ("*...la perdita non è comunque ammessa...*"), la stessa non è suscettibile di disapplicazione⁽⁶⁾ ai sensi dell'articolo 37-*bis*, comma 8, del Dpr 29 settembre 1973, n. 600.

1 - continua. La seconda puntata sarà pubblicata venerdì 18

NOTE:

1) Articolo 172, comma 4, del Tuir, con eccezioni per le riserve in sospensione di imposta e per il riporto delle perdite, oggetto del presente intervento.

2) Il limite patrimoniale è stato introdotto con l'articolo 1 del DI 18 giugno 1986, n. 277; gli indici di vitalità sono stati previsti dall'articolo 4 del DI 13 gennaio 1988, n. 3, non convertito, e successivamente dall'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n. 67; il limite relativo alle svalutazioni effettuate da parte dei soci è stato disposto con l'articolo 28 del DI 30 dicembre 1988, n. 550, non convertito, e successivamente dall'articolo 28 del DI 2 marzo 1989, n. 69.

3) In quanto tali, disapplicabili ai sensi dell'articolo 37-*bis*, comma 8, del Dpr 29 settembre 1973, n. 600.

4) Tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato e da altri enti pubblici.

5) Trattasi delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi di cui all'articolo 2425 del Codice civile.

6) Vedasi su questa linea, la circolare dell'Agenzia delle entrate del 13 febbraio 2006, n. 6, punto 7.10.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/fusione-vecchie-e-nuove-norme-1>